



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2020

ANNO VIII

DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

CONCETTA MARIA NANNA

Il principio di autoresponsabilità nella
determinazione dell'assegno di divorzio



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli – Gabriele Dell’Atti – Giuseppe Losappio

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Angelica Riccardi, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Francesco Perchinunno, Angelica Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione),
Francesca Altamura, Michele Calabria, Danila Certosino,
Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti,
Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
ex Convento San Francesco – Via Duomo, 259 – 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/gli-annali>

ANNO VIII
ANNALI2020
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Concetta Maria Nanna

IL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO*

ABSTRACT

L'a., dopo aver ricostruito l'evoluzione storico-giuridica della natura dell'assegno divorzile, si sofferma sul principio di autoreponsabilità, originariamente prospettato dalla «rivoluzionaria» sentenza «Lamorgese» del 2017, pur quale mero criterio di self sufficiency. Inquadrato brevemente l'istituto nella teoria generale del diritto privato, l'indagine si sofferma sul differente rilievo dato al suindicato principio dalla sentenza della Suprema Corte del 2017 e dalle Sezioni Unite del 2018, che ne hanno fornito un'attenta rilettura molto più ampia, ponendo correttamente l'autoreponsabilità al centro del rapporto coniugale per tutta la sua durata, in una prospettiva perciò non limitata alla sua sola fase fisiologica. Tale soluzione si presta a profili applicativi di indubbio interesse.

The a., after reconstructing the historical-legal evolution of the nature of the divorce allowance, dwells on the principle of self-responsibility, originally envisaged by the "revolutionary" "Lamorgese" ruling of 2017, even as a mere criterion of self-sufficiency. Framing the institute briefly in the general theory of private law, the investigation focuses on the different importance given to the aforementioned principle by the 2017 Supreme Court ruling and by the 2018 United Sections, which provided a much broader careful rereading, correctly placing self-responsibility at the center of the marital relationship for its entire duration, in a perspective therefore not limited to its physiological phase alone. This solution lends itself to application profiles of undoubted interest.

PAROLE CHIAVE

Autoreponsabilità – assegno divorzile – coniugi

Self-responsability – divorce allowance – spouses

SOMMARIO: 1. Il «nuovo corso» dell'assegno di divorzio: dal tenore di vita, all'autosufficienza economica, fino alla soluzione perequativo-compensativa adottata dalle Sezioni Unite nel 2018. – 2. Brevi cenni al principio di autoreponsabilità nella teoria generale del diritto civile. – 3. Il rilievo dell'autoreponsabilità nell'interpretazione della «sentenza Lamorgese» e delle Sezioni Unite del 2018: conseguenze applicative.

1. In materia di assegno di divorzio, la giurisprudenza della Suprema Corte, dopo circa trent'anni di interpretazione costante e «granitica» relativa alla sua natura

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

giuridica, ha mutato profondamente il proprio orientamento, innovando radicalmente la materia, con alcune recenti e note sentenze, prima di soffermarsi sulle quali è tuttavia opportuno un breve riepilogo dell'evoluzione storica della problematica. Nel 1974, con una nota pronuncia resa a sezioni unite¹, la Suprema Corte ha affermato che, sulla base dell'originaria formulazione dell'art. 5, comma 4, l. 878/1970², l'assegno divorzile era caratterizzato da una natura composita: esso, infatti, era dotato di una componente «assistenziale», di una di tipo «risarcitorio» oltre che di una funzione «compensativa».

Successivamente, a seguito della modifica dell'art. 5 l. div., che ha attribuito rilievo alla mancanza di «adeguatezza dei mezzi», sono state prospettate due opposte interpretazioni. In base ad un primo orientamento, tale criterio andava individuato nel pregresso tenore di vita matrimoniale³; al contrario, altra giurisprudenza riteneva che l'adeguatezza andasse rapportata «ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso»⁴. A seguito del contrasto giurisprudenziale, si giunse alla nota sentenza del 1990, resa a sezioni unite dalla Suprema Corte⁵, destinata a «cristallizzare» per lungo

¹ Cass., SS. UU., 26 aprile 1974, n. 1194, in *Foro it.*, 1974, I, c. 1335.

² Il testo originario dell'art. 5, comma 4, l. 878/1970 era il seguente: «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione».

³ Cfr. Cass., 17 marzo 1989, n. 1322, in *Foro it.*, 1989, I, c. 2512 ss., con nota di E. Quadri, *La natura dell'assegno di divorzio dopo la riforma*; in *Giust. civ.*, 1989, I, p. 829 ss.; in *Corr. giur.*, 1989, p. 1193 ss., con nota di A. Galizia Danovi, *La funzione assistenziale è il nuovo presupposto dell'assegno di divorzio*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, p. 685 ss., con nota di E. Quadri, *Matrimonio - Divorzio - Assegno*; in *Giur. it.*, 1989, I, 1, c. 1862; in *Dir. fam. pers.*, 1989, p. 561; Cass., 15 gennaio 1990, n. 110, in *Arch. civ.*, 1990, p. 369; Cass., 4 aprile 1990, n. 2799, in *Foro it.*, 1990, I, c. 2533; in *Dir. fam. pers.*, 1990, p. 1134.

⁴ Cass., 2 marzo 1990, n. 1652, in *Foro it.*, 1990, I, c. 1165 ss., con nota di F. Macario, *La Cassazione «rimedita» il problema dell'assegno di divorzio*; in *Giust. civ.*, 1990, I, p. 925 ss., con nota di S. Sotgiu, *Il concetto di «adeguatezza di mezzi» nell'attribuzione dell'assegno di divorzio*; *ivi*, 1990, I, p. 2390 (m), con nota di A. Spadafora, *Il presupposto fondamentale per l'attribuzione dell'assegno divorzile nell'ottica assistenzialistica della riforma del 1987*; in *Corr. giur.*, 1990, p. 459 ss., con nota di V. Carbone, *Il «tenore di vita» del coniuge divorziato*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, I, p. 400 ss., con nota di E. Quadri, *La Cassazione «rimedita» il problema dell'assegno di divorzio*; in *Arch. civ.*, 1990, p. 692 ss., con nota di A. Alibrandi, *Lineamenti del nuovo assegno di divorzio*; in *Dir. fam. pers.*, 1990, p. 437 ss., con nota di G. Nappi, *Assegno divorzile e principio di solidarietà postconiugale*, e di F. Dall'Ongaro, *L'art. 10 della legge n. 74/87 ed il dissidio sul concetto di mezzi adeguati*; in *Vita not.*, 1990, p. 61 ss., con nota di A. Finocchiaro, *L'assegno di divorzio e la nozione di «redditi adeguati»*; in *Giur. it.*, 1990, I, 1, c. 1742 ss., con nota di C. Iacovino, *Assegno di divorzio e «modelli» di vita*.

⁵ Le Sezioni Unite si sono pronunciate sull'interpretazione della natura dell'assegno di divorzio con quattro sentenze gemelle; la prima è Cass., SS. UU., 29 novembre 1990, n. 11490, in *Foro it.*, 1991, I, c. 67 ss., con note di E. Quadri, *Assegno di divorzio: la mediazione delle Sezioni Unite*, e di V. Carbone, *Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull'assegno di divorzio)*; in *Quadr.*, 1991, p. 609 ss., con nota di M. Dossetti, *Il dibattito sull'assegno di divorzio e la sintesi proposta dalle Sezioni Unite*; in *Corr. giur.*, 1991, p. 305 ss., con nota di G. Ceccherini, *Le Sezioni Unite ritornano sul «tenore di vita» del coniuge divorziato*; vi sono, poi, Cass., SS. UU., 29 novembre 1990, n. 11489 e Cass., SS. UU., 29

tempo l'interpretazione relativa alla natura giuridica dell'assegno di divorzio. Tale sentenza, dopo aver ribadito che l'assegno divorzile si distingue nettamente da quello alimentare, essendo diretto a garantire il soddisfacimento di tutte le esigenze di vita del coniuge debole, indipendentemente da un suo «stato di bisogno», ha sottolineato che la natura assistenziale dell'assegno stesso mira a «stabilire un certo equilibrio nella posizione dei coniugi dopo lo scioglimento» del rapporto coniugale, essendo diretto a tutelare la posizione della parte che venga a trovarsi in difficoltà «per aver perduto il sostegno ed i vantaggi che realizzava nell'ambito della convivenza matrimoniale», ed avendo subito un «apprezzabile deterioramento della propria posizione economica». Inoltre, la Suprema Corte in tale sentenza ha affermato che, nella fase dell'*an*, diretta alla verifica della mancanza dell'adeguatezza dei mezzi, una volta riconosciuto il diritto all'assegno, va individuato il tenore di vita quale «tetto massimo»; successivamente vanno utilizzati i criteri indicati dal legislatore, per determinare l'esatta quantificazione dell'assegno stesso, riducendo o addirittura azzerando il livello precedentemente individuato (fase del *quantum*).

Tale interpretazione è rimasta incontrastata per circa un trentennio: nel 2017, tuttavia, la prima sezione della Corte di Cassazione⁶ è nuovamente intervenuta sul

novembre 1990, n. 11491: tali sentenze non sono state pubblicate; infine, vi è Cass., SS. UU., 29 novembre 1990, n. 11492, in *Dir. fam. pers.*, 1991, p. 119 ss., con nota di G. Nappi, *Sull'assegno di divorzio aleggia ancora il fantasma del matrimonio*, e di F. Dall'Ongaro, *Le Sezioni Unite della Suprema Corte si pronunciano sul concetto di mezzi adeguati di cui all'art. 10, l. n. 74/1987*; in *Arch. civ.*, 1991, p. 419 ss., con nota di R.C. Delconte, *Una sofferta mediazione delle Sezioni Unite: alcune valutazioni critiche tra «passato e futuro»*; in *Vita not.*, 1991, p. 161; in *Giur. it.*, 1991, I, 1, c. 1410 ss., con nota di G. Colella, *La Cassazione «riflette» in tema di assegno divorzile*; in merito a tale sentenza, cfr. C.M. Bianca, *Natura e presupposti dell'assegno di divorzio: le Sezioni Unite della Cassazione hanno deciso*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, II, p. 221 ss.

⁶ Cass., 10 maggio 2017, n. 11504, in *Foro it.*, 2017, I, c. 1859 ss., con nota di G. Casaburi, *Tenore di vita ed assegno divorzile (e di separazione): c'è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi d'antico*, di C. Bona, *Il revirement sull'assegno divorzile e gli effetti sui rapporti pendenti*, e di A. Mondini, *Sulla determinazione dell'assegno divorzile la Sezione semplice decide «in autonomia». Le ricadute della pronuncia sui giudizi di attribuzione e sui ricorsi per revisione dell'assegno*; *ivi*, 2017, I, c. 2707 ss., con nota di S. Patti, *Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?*, e di M. Bianca, *Il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile. Una storia incompiuta*; in *Corr. giur.*, 2017, p. 903, con nota di E. Quadri, *I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del «tenore di vita» e «autoresponsabilità»: «persone singole» senza passato?*; in *Giur. it.*, 2017, (m), c. 1299 ss., con nota di A. Di Majo, *Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?*, e c. 1795 ss., con nota di C. Rimini, *Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l'agonia del fondamento assistenziale*; in *Fam. e dir.*, 2017, p. 636 ss., con nota di E. Al Mureden, *L'assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale*, e di F. Danovi, *Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l'impatto sui divorzi già definiti*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1001 ss., con nota di U. Roma, *Assegno di divorzio: dal tenore di vita all'indipendenza economica*; in *Dir. fam. pers.*, 2017, p. 764 ss., con nota di G. Savi, *La rilevanza del «tenore di vita» nel regolamento delle crisi del rapporto coniugale*; in *Riv. not.*, 2016, p. 697. In commento a tale sentenza, cfr. anche C.M. Bianca, *L'ultima sentenza della Cassazione in tema di assegno divorzile: ciao Europa?*, in *Giustiziacivile.com*, Editoriale del 9 giugno 2017, p. 1 ss.; A. Vesto, *Revisione dell'assegno post-matrimoniale: dal dogma del «tenore di vita» all'«autosufficienza e autoresponsabilità economica»*, in

problema della natura dell'assegno di divorzio, con una pronuncia «rivoluzionaria»⁷. La vera novità costituita da tale sentenza è rappresentata dall'individuazione di un diverso parametro a cui rapportare l'«adeguatezza dei mezzi», non più costituito dal «tenore di vita», ma dall'«indipendenza o autosufficienza economica» della parte debole. Ciò in quanto il riferimento al tenore di vita comporterebbe inevitabilmente una «locupletazione illegittima, fondata esclusivamente sul fatto della mera preesistenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto e (...) di durata tendenzialmente *sine die*». Più precisamente, la Suprema Corte ha affermato di non ritenere più «attuale» il criterio del tenore di vita, in primo luogo perché contrasterebbe con la *ratio* stessa dell'istituto del divorzio, procrastinando gli effetti di un matrimonio illegittimamente reso ultrattivo; in secondo luogo, esso sarebbe contrario al nuovo *status* di «persona singola» acquisito dall'ex coniuge, che non potrebbe quindi essere più considerato «parte» di un rapporto ormai estinto.

Peraltro, la profonda evoluzione del costume e della società, assieme alla mancanza di un riferimento normativo, giustificano l'identificazione di un nuovo parametro a cui rapportare l'«adeguatezza dei mezzi». Esso sarebbe costituito dal «raggiungimento dell'indipendenza economica», strettamente legato all'autoresponsabilità, a cui sarebbe ispirata la normativa in materia di assegno di divorzio⁸: a ciò conseguirebbe che, qualora il coniuge richiedente sia (o possa essere) economicamente autosufficiente, non gli sarà dovuto alcun assegno⁹.

Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 1473 ss. F. Danovi, *La Cassazione e l'assegno di divorzio: en attendant Godot (ovvero le Sezioni Unite)*, in *Fam. e dir.*, 2018, p. 51 ss.

⁷ Parla di tale sentenza come di un vero e proprio «terremoto», C. Rimini, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*, in *Giur. it.*, 2018, c. 1854; secondo G. Servetti, *L'accidentato percorso del giudice di merito nel riconoscimento e nella determinazione dell'assegno di divorzio*, in *Fam. e dir.*, 2018, p. 1000, nella materia dell'assegno di divorzio vi era un panorama con un «orizzonte sereno», su cui si è successivamente «abbattuta la tempesta», rappresentata dalla sentenza n. 11504/2017; di un «sisma», improvviso ed inaspettato, discorre F. Danovi, *La Cassazione*, cit., p. 51.

⁸ Sull'autoresponsabilità nella sentenza n. 11504/2017, cfr. le considerazioni di A. Vestò, *Revisione*, cit., p. 1475 ss.; E. Al Mureden, *L'assegno divorzile*, cit., p. 643 ss.; A. Astone, *Assegno post-matrimoniale ed autoresponsabilità degli ex coniugi*, in *Dir. fam. pers.*, 2017, pp. 1212 – 1213 e p. 1221 ss.; M. Fortino, *Il divorzio, l'«autoresponsabilità» degli ex coniugi e il nuovo volto della donna e della famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1254 ss.; E. Quadri, *L'assegno di divorzio tra conservazione del «tenore di vita» e «autoresponsabilità»: gli ex coniugi «persone singole» di fronte al loro passato comune*, *ivi*, 2017, p. 1261 ss.; *Id.*, *I coniugi*, cit., 2017, 885, p. 887 ss. Sulla questione, già in precedenza, cfr., M. Palazzo, *Le progressive aperture della suprema corte al principio di autoresponsabilità nella configurazione dell'assegno post-matrimoniale*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 423 ss.

⁹ Questo è uno degli aspetti maggiormente criticati dalla dottrina, in considerazione del fatto che, se con l'utilizzo del tenore di vita si giungeva ad un «eccesso» nell'attribuzione dell'assegno, con il criterio dell'autosufficienza economica il rischio è l'esatto opposto: cfr. A. Astone, *Assegno*, cit., p. 1224, il quale, per superare il problema, propone di interpretare il principio di autoresponsabilità non in astratto, ma in concreto, caso per caso; F. Danovi, *La Cassazione*, cit., p. 61 ss.; A. Vestò, *Revisione*, cit., p. 1479; E. Quadri, *L'assegno*, cit., p. 1265 ss.; *Id.*, *I coniugi*, cit., p. 891 ss.; U. Roma, *Prmissime contestazioni al criterio dell'indipendenza economica per l'assegno di divorzio e non solo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 215 ss.

La sentenza, com'è facilmente intuibile, ha dato vita ad un ampio dibattito in dottrina: se, da un lato, si è generalmente accolto con favore il superamento del criterio del tenore di vita¹⁰, ritenuto ormai non più rispondente all'evoluzione del diritto di famiglia, la soluzione interpretativa è stata oggetto di numerose critiche¹¹ in relazione alla scelta del parametro dell'autosufficienza economica, suscettibile soprattutto di ridurre e comprimere eccessivamente i diritti del coniuge debole, specie laddove quest'ultimo si sia dedicato per lungo tempo alla cura della casa e della famiglia, determinando così potenziali ed inaccettabili discriminazioni¹².

Com'è noto, per dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi in seno alla Corte di Cassazione, sono intervenute le Sezioni Unite nel 2018¹³, che hanno optato per una

¹⁰ Cfr., per tutti, S. Patti, *Assegno*, cit., p. 2710, il quale condivide la soluzione della Suprema Corte, specialmente perché avvicina l'Italia agli altri Paesi europei, e C. Rimini, *Assegno*, cit., c. 1802-1803, anche se con considerazioni, per il resto, complessivamente più critiche.

¹¹ E. Quadri, *I coniugi*, cit., p. 888; Id., *L'assegno*, cit., p. 1265, G. Casaburi, *Tenore*, cit., c. 1896.

¹² C. Rimini, *Assegno*, cit., c. 1804, propone il calzante esempio dell'ex coniuge che, al momento del divorzio, abbia un modesto reddito autonomo, che comunque gli consentirebbe di raggiungere il parametro dell'autosufficienza economica; e poi lo confronta al caso dell'ex coniuge che non abbia mai lavorato e che quindi, al momento del divorzio, ha diritto, secondo i criteri di Cass. 11504/2017, ad un assegno post matrimoniale, «anche in misura eventualmente superiore a ciò che è necessario per soddisfare i bisogni vitali». Dall'esempio fatto emerge, quindi, una chiara disparità, che costituisce la maggiore criticità evidenziata in dottrina. Un simile esempio, tra l'ex moglie di un ricchissimo imprenditore, dotata di un minimo reddito (che non ha diritto all'assegno) e l'ex moglie «inoccupata di un marito altrettanto abbiente» (che ha invece diritto all'assegno), è proposto da G. Casaburi, *Tenore*, cit., c. 1898.

¹³ Cass., SS. UU., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Foro it.*, 2018, I, c. 2671 ss. (di qui le prossime citazioni), con nota di G. Casaburi, *L'assegno divorzile secondo le Sezioni Unite della Cassazione: una problematica «terza via»*, e di M. Bianca, *Le Sezioni Unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?*; *ivi*, 2018, I, c. 3605 (m), con nota di F. Macario, *Una decisione anomala e restauratrice delle Sezioni Unite nell'attribuzione (e determinazione) dell'assegno di divorzio*, e di A. Morace Pinelli, *L'assegno divorzile dopo l'intervento delle Sezioni Unite*; *ivi*, 2018, I, c. 3999 ss. (m), con nota di C.M. Cea, *L'assegno di divorzio e la nomofilachia intermittente*; in *Giur. it.*, 2018, c. 1843 ss.; in *Corr. giur.*, 2018, p. 1186 ss., con nota di S. Patti, *Assegno di divorzio: il «passo indietro» delle Sezioni Unite*; in *Fam. e dir.*, 2018, p. 1058 ss., con nota di C.M. Bianca, *Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale*; di V. Carbone, *Il contrasto giurisprudenziale sull'assegno all'ex coniuge divorziato tra tenore di vita «paraconiugale» e «dipendenza economica»*; di M. Dogliotti, *L'assegno di divorzio tra innovazione e restaurazione*; di E. Quadri, *Il superamento della distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio*; di M. Sesta, *Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare*; di G. Servetti, *L'accidentato percorso*, cit.; di F. Danovi, *Oneri probatori e strumenti di indagine: doveri delle parti e poteri del giudice*; di E. Al Mureden, *L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni Unite*; di A. Fusaro, *La sentenza delle Sezioni Unite sull'assegno di divorzio favorirà i patti patrimoniali?*; di C. Rimini, *Funzione compensativa e disponibilità del diritto all'assegno divorzile. Una proposta per definire i limiti di efficacia dei patti in vista del divorzio*; di F. Tommaseo, *La decisione delle Sezioni Unite e la revisione ex art. 9 l. div. dell'assegno*, e di P. Pittaro, *L'assegno divorzile: profili penali*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1607 ss., con nota di C. Benanti, *La «nuova» funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio*; in *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 869 ss., con nota di G. Savi, *Riconoscimento e determinazione dell'assegno post-matrimoniale: il ritrovato equilibrio ermeneutico*; in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 1856 (m) ss., con nota di G.F. Basini, *Le Sezioni Unite ripensano i criteri di attribuzione, e rideterminano la funzione, dell'assegno post-matrimoniale*; in *Riv.*

soluzione intermedia, affermando che il criterio dell'adeguatezza contenga in sé una funzione riequilibratrice¹⁴ e non meramente assistenziale; conseguentemente, in considerazione dell'inscindibile legame esegetico tra le due «parti» dell'art. 5, comma 6, l. div., oltre che dei valori di solidarietà ed uguaglianza che informano tutto il rapporto matrimoniale (dall'inizio alla fine), anche l'assegno di divorzio è caratterizzato da «una funzione assistenziale, che si compone di un contenuto perequativo-compensativo» e che impone di tener conto non solo delle condizioni economiche dei due coniugi, ma anche e soprattutto del contributo dato da ciascuno (ed in special modo dal richiedente l'assegno) al ménage familiare.

2. In merito a tali note pronunce, la dottrina si è ampiamente soffermata sulla natura dell'assegno divorzile; sembra però essere rimasto per così dire «sullo sfondo» un aspetto di grande rilievo, costituito dal principio di autoresponsabilità¹⁵, rispetto al quale pare invece opportuna una più attenta riflessione. Ciò soprattutto perché la Suprema Corte si è soffermata su tale principio, pur giungendo ad opposti risultati, sia nella sentenza che ha prospettato il criterio dell'«autosufficienza economica», che nell'intervento a Sezioni Unite sulla natura prevalentemente compensativa dell'assegno divorzile, giustificando le proprie scelte proprio sulla base dell'interpretazione data a tale criterio.

Per comprendere appieno l'utilità pratica di tale principio, è opportuna una sua ricostruzione, nell'ambito più generale del diritto civile. Tradizionalmente, quando si parla di autoresponsabilità, la dottrina si riferisce a quel complesso di conseguenze «di un comportamento che non incida nella tutela di un interesse alieno o di un interesse generale», ma che implica «la possibilità di prendere una data iniziativa e assumere un

dir. fam. succ., 2018, p. 315 ss., con nota di L. Viola, *Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: sentenza a prova di algoritmo?*; *ivi*, 2018, p. 417 (m) ss., con nota di L. Volpe, *Il nuovo assegno divorzile: note a margine di Sezioni Unite 18287/2018*. In merito a tale sentenza, cfr. le riflessioni di C. Benanti, *La funzione dell'assegno di divorzio nel sistema dei rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, a cura di U. Salanitro, Atti del Convegno 27-29 settembre 2018, svoltosi a Catania, dedicato a Tommaso Auletta, Pacini, Pisa, 2019, p. 579 ss.

¹⁴ Sulla natura perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, come prospettata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, cfr. C. Rimini, *Il nuovo assegno*, cit., c. 1858 ss.; ritiene che il nuovo assegno di divorzio garantisca ora la «solidarietà del caso concreto», C. M. Bianca, *Le Sezioni Unite*, cit., p. 956.

¹⁵ Cfr. S. Pugliatti, *Autoresponsabilità*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 452 ss.; F. Santoro Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1966, p. 147; D. Barbero, *Il sistema del diritto privato*, II ed., vol. 1, Utet, Torino, 1949, p. 69 ss.; L. Cariota Ferrara, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Jovene, Napoli, 1966, p. 69 ss.; più recentemente, per una rilettura del principio, con riflessioni critiche, cfr. G. Alpa, *I principi generali*, in G. Iudica, P. Zatti (a cura di), *Tratt. dir. priv.*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 395 ss.; V. Caredda, *Autoresponsabilità e autonomia privata*, Giappichelli, Torino, 2004, *passim*; con espresso riferimento alla materia del diritto di famiglia, v. il recentissimo lavoro monografico di A. Cordiano, *Il principio di autoresponsabilità nei rapporti familiari*, Giappichelli, Torino, 2018, *passim*.

dato contegno rispetto ad un determinato interesse proprio»¹⁶. L'autoresponsabilità è pertanto una diretta espressione della libertà dell'individuo che, essendo appunto libero di agire a proprio vantaggio o a proprio svantaggio, si assume il peso delle conseguenze del proprio comportamento.

Generalmente, quando si parla di tale principio, lo si colloca nell'ambito della responsabilità civile, per precisione nell'ambito della problematica della «compensazione di colpe», ex art. 1227 c.c.; d'altronde, esso deriva dal diritto tedesco¹⁷, proprio a proposito del concorso di colpa del danneggiato¹⁸. Tuttavia, la dottrina più autorevole ha da sempre inquadrato l'autoresponsabilità anche nella materia del negozio giuridico, quale fondamento della teoria «intermedia» degli effetti del negozio stesso¹⁹, idealmente collocata tra quella soggettiva della «volontà»²⁰ e quella «oggettiva» della dichiarazione²¹. Com'è noto, in base alla prima, bisognerebbe attribuire valore all'interno volere del soggetto, perché solo da questo potrebbero derivare effetti giuridici, mentre per la seconda occorrerebbe dar risalto alla dichiarazione di volontà, perché solo quest'ultima entra nel mondo del commercio giuridico e può quindi «oggettivarsi» all'esterno.

Quale tesi di «contemperamento», invece, l'autoresponsabilità implica che il negozio sia valido così come è stato dichiarato, perché il suo autore si assume la responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni²². Com'è chiaro, il soggetto

¹⁶ Le parole tra virgolette sono di S. Pugliatti, *Autoresponsabilità*, cit., p. 454, il quale aggiunge che tale principio si riferisce «al rapporto tra il comportamento e l'interesse tutelato, e non già sulle conseguenze del comportamento medesimo».

¹⁷ Cfr. E. Zitelman, *Das Recht des BGB*, Allgemeiner Teil, Lipsia, 1900, p. 152 ss.

¹⁸ G. Cattaneo, *Il concorso di colpa del danneggiato*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, I, p. 460 ss.; R. Scognamiglio, *Note sui limiti della c.d. compensazione di colpa*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, II, p. 108 ss.; P. Trimarchi, *Causalità e danno*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 129 ss.; V. Caredda, *Autoresponsabilità*, cit., p. 11 ss.; N. Di Prisco, *Concorso di colpa e responsabilità civile*, Jovene, Napoli, 1973, p. 26 ss.; G. Criscuoli, *Cinture di sicurezza e responsabilità civile: un confronto ed una prospettiva per l'art. 1227, comma 1, c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, p. 504 ss.; A. De Cupis, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1966, p. 215 ss.; U. Violante, *Principio causalistico e declino del principio di autoresponsabilità*, in *Danno e resp.*, 2010, p. 790 ss.; A. La Torre, *Responsabilità e autoresponsabilità*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1968, p. 571 ss.

¹⁹ Per una disamina della discussione dottrinale, cfr. spec. F. Ferrara, *Della simulazione nei negozi giuridici*, V ed., Athenaeum, Roma, 1922, p. 1 ss.; G. Messina, *La simulazione assoluta*, Milano, 1908, p. 79 ss.; V. Scialoja, *Negozi giuridici*, cit., p. 28 ss.; M. Giorgianni, *Volontà*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, p. 1043 ss.; F. Carresi, *Introduzione ad uno studio sistematico degli oneri e degli obblighi delle parti nel processo di formazione del negozio giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, p. 822 ss.

²⁰ Cfr. F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali*, cit., p. 145 ss.; G. Stolfi, *Teoria del negozio giuridico*, Cedam, Padova, 1947, p. 103 ss.; A. Verga, *Errore e responsabilità nei contratti*, Cedam, Padova, 1941, p. 170 ss.

²¹ E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, in F. Vassalli (diretto da), *Tratt. dir. civ. it.*, vol. XV, tomo 2, Utet, Torino, 1950, p. 201 ss.

²² Cfr. S. Pugliatti, *Autoresponsabilità*, cit., p. 461 ss.; V. Caredda, *Autoresponsabilità*, cit., p. 65 ss.; A. Cordiano, *Il principio*, cit., p. 6 ss.; N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, Bari, 2004, cit., p. 73 ss.

adotta un comportamento che non arreca danno ad altri, ma che è lesivo di interessi propri: conseguentemente, dall'applicazione di tale principio (tipico esempio è quello della riserva mentale²³), può derivare la perdita di un diritto o l'assunzione di un obbligo, per l'autore della dichiarazione²⁴. Come ulteriore conseguenza, la tutela della controparte o, in generale, del terzo è meramente indiretta, essendo l'istituto posto a garanzia di un interesse di ampia portata, costituito dalla «correttezza e chiarezza» dell'agire del soggetto nelle relazioni giuridiche²⁵.

3. Nell'ambito del diritto di famiglia, si tende a parlare di autoresponsabilità principalmente a proposito della fase patologica del rapporto coniugale, sebbene una parte della dottrina abbia correttamente proposto l'applicabilità di tale istituto a tutta la materia dei rapporti familiari²⁶. Correlativamente, le due recenti pronunce della Suprema Corte riflettono tale impostazione: infatti, mentre la sentenza «Lamorgese» pone l'autoresponsabilità esclusivamente in relazione alla crisi del rapporto, l'intervento a Sezioni Unite si spinge ad un'interpretazione più ampia del principio, collegandolo peraltro opportunamente a quello di solidarietà postconiugale.

In merito, è utile sottolineare che, quando si parla di autoresponsabilità in relazione alla determinazione dell'assegno divorzile, la dottrina si riferisce quasi esclusivamente alla sentenza del 2017²⁷; viceversa, sembra opportuna una rilettura più approfondita della sentenza a Sezioni Unite, poiché essa si è ampiamente soffermata sull'indicato principio, giungendo a riflessioni che meritano di essere sottolineate, sia per la loro rilevanza teorica che per le applicazioni pratiche. Infatti, la sentenza «Lamorgese» ha

²³ Ulteriori esempi sono l'art. 428 c.c., in materia di annullabilità degli atti dell'incapace naturale; ovvero gli artt. 1426, 1428, 1431 e 1433, 1439 c.c., relativamente ai vizi della volontà; artt. 1415, 1416 c.c., in tema di simulazione, gli artt. 1349 e 1396 c.c., in materia di rappresentanza; l'art. 1155 c.c., a proposito della tutela dell'acquirente a non domino; vi sono, inoltre, l'art. 2036 c.c., in tema di indebito soggettivo e gli artt. 1337-1338 c.c., in tema di responsabilità precontrattuale: cfr. S. Pugliatti, *Autoresponsabilità*, cit., pp. 460 – 461; V. Caredda, *Autoresponsabilità*, cit., p. 78 ss.

²⁴ S. Pugliatti, *op. loc. cit.*, p. 458 ss.

²⁵ E. Betti, *Teoria*, cit., p. 112 ss.

²⁶ Cfr. M.G. Cubeddu, *Solidarietà ed autoresponsabilità nel diritto di famiglia*, in M.G. Cubeddu, S. Patti, *Introduzione al diritto della famiglia in Europa*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 153 ss.; A. Cordiano, *Il principio*, cit., p. 25 ss.

²⁷ In estrema sintesi, mentre praticamente tutti gli aa. che hanno commentato la sentenza n. 11504 della Suprema Corte si sono soffermati, adesivamente o in senso critico, sul principio di autoresponsabilità, nessun commentatore della sentenza a Sezioni Unite del 2018 ha invece ritenuto di analizzare le pur ampie riflessioni della Corte di Cassazione in merito, privilegiando invece il solo aspetto relativo alla nuova funzione compensativa dell'assegno di divorzio. Unica eccezione è costituita da F. Danovi, *Oneri*, cit., p. 1009, il quale sottolinea il carattere «solidaristico» del principio di autoresponsabilità, come interpretato dalla Suprema Corte, inteso come valore portante del sistema dei diritti della persona, con riferimento non limitato al momento del divorzio, ma come principio guida di tutta la durata della relazione di *coniugio*. Conseguentemente, come correttamente rilevato dall'a., il principio di autoresponsabilità così inteso rappresenta «il nucleo fondamentale del nuovo indirizzo interpretativo», poiché è proprio da queste argomentazioni che la Suprema Corte fa derivare la natura compensativa dell'assegno divorzile.

interpretato l'autoresponsabilità in un senso per così dire «limitativo» ed «incompleto»²⁸; sembra invece che tale principio abbia una portata ben più ampia, nell'ambito delle relazioni coniugali e dell'intera vita matrimoniale. Infatti, se è pur vero che l'autoresponsabilità vada intesa quale «autosufficienza economica», come d'altronde accade nel diritto tedesco²⁹, da cui trae origine, oltre che nei Principi di diritto europeo della famiglia³⁰, essa non è esclusivamente posta a «presidio» della crisi coniugale ma, anzi, trova la sua fonte principale negli artt. 29 Cost. e 142-143 c.c., a proposito del cd. regime primario. Infatti, la libertà del singolo componente della famiglia è possibile solo laddove possa concretamente esplicarsi, e quindi solo se sia garantita parità ed uguaglianza dei coniugi; essi, acquistando gli stessi diritti e doveri nascenti dal matrimonio, hanno anzitutto il reciproco obbligo di assistenza e di collaborazione (art. 142 c.c.) nella gestione del consorzio familiare, in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 143, 3° comma, c.c.)³¹. La visione costituzionale della famiglia, pienamente attuata dalla riforma del 1975, ha consentito il passaggio da un sistema basato sul «mantenimento» del coniuge ad uno fondato sull'autoresponsabilità, sulla libertà delle scelte,

²⁸ Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, cit., c. 1848; secondo le Sezioni Unite, l'interpretazione offerta dalla sentenza «Lamorgese», pur «rilevante», non è completa, sia perché ha trascurato di soffermarsi sui profili oggettivi che determinano la fine della relazione, sia con riferimento alla *ratio* del criterio attributivo dell'assegno post matrimoniale, che sarebbe limitativamente individuato nella (sola) autosufficienza economica del coniuge debole.

²⁹ In merito, cfr. S. Patti, *Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?*, in *Foro it.*, 2017, I, c. 2707 ss.; Id., *Crisi del rapporto coniugale e obblighi di mantenimento*, in V. Roppo, G. Savorani (a cura di), *Crisi della famiglia e obblighi di mantenimento nell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 28 ss.; M.G. Cubeddu, *Lo scioglimento del matrimonio e la riforma del mantenimento tra ex coniugi in Germania*, in S. Patti, M.G. Cubeddu, *Introduzione*, cit., p. 297 ss.; M. Sesta, *L'assegno di divorzio nella prospettiva italiana e in quella tedesca*, in *Famiglia*, 2019, p. 3 ss.

³⁰ Sui Principi di diritto europeo della famiglia, con particolare riferimento a quelli in materia di divorzio e mantenimento, cfr. S. Patti, *Solidarietà ed autosufficienza nella crisi del matrimonio*, in *Famiglia*, 2017, p. 278 ss.; Id., *Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?*, cit., c. 2709 ss.; Id., *I principi di diritto europeo della famiglia sul divorzio e il mantenimento dei coniugi*, in *Famiglia*, 2005, p. 337 ss.; R. Pacia, *I principi di diritto europeo della famiglia*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, p. 227 ss.; M.G. Cubeddu, *I contributi al diritto europeo della famiglia*, in M.G. Cubeddu, S. Patti, *Introduzione al diritto della famiglia in Europa*, cit., p. 14 ss.; Id., *I principi europei sul divorzio e il mantenimento tra ex coniugi*, *ivi*, p. 271 ss.; A. Cordiano, *Il principio*, cit., p. 195 ss.; K. Boele-Woelki, *The Principles of European Family Law: its aims and prospects*, in *Utrecht Law Rev.*, 2005, 1, 2, p. 160 ss.

³¹ Cfr. M.G. Cubeddu, *Solidarietà*, cit., p. 156, la quale sottolinea che l'autoresponsabilità è ulteriormente rafforzata dal principio di reciprocità e proporzionalità. In tal modo, la solidarietà coniugale si esprime attraverso la reciproca collaborazione, svolta in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo: ha luogo così una «riemersione» della distinzione tra ruoli che, però, è «assunta come punto di partenza o (...) modello esemplificativo» e non comporta il rischio di creare disparità di genere. Anzi, come correttamente rilevato da Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, cit., c. 1848, proprio quei «ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore (...) decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale».

sull'accordo tra coniugi posti in posizione di uguaglianza e parità, e quindi sulla reciproca collaborazione, contribuzione ed assistenza *ad sustinenda onera matrimonii*.

Ciò, tuttavia, non significa in alcun modo che la solidarietà sia «venuta meno»: anzi, essa è intimamente connaturata ai rapporti familiari, perché la piena autoresponsabilità è concretamente possibile solo laddove sussista la concreta libertà di autodeterminarsi; conseguentemente, dal principio di uguaglianza discende che, laddove il coniuge più debole sia privo di un «adeguato» reddito proprio, involontariamente o per scelte concordate e gestionali della famiglia, «riemerge» necessariamente l'obbligo di contribuzione solidale³², a carico dell'altro. Si tratta di una conseguenza «immanente», derivante dalla stessa nozione di famiglia, in cui gli interessi dei singoli, pur individualmente tutelati e protetti, sono comunque solidalmente collegati a quelli degli altri membri del gruppo familiare.

Ciò premesso, possono già trarsi alcune considerazioni preliminari. Va condivisa appieno l'interpretazione delle Sezioni Unite, secondo cui correttamente il principio di autoresponsabilità è «cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo reciproco di assistenza e collaborazione»³³ e «valore portante nel sistema dei diritti della persona»³⁴. Similmente, tale sentenza è apprezzabile, laddove ha specificato opportunamente che il suindicato principio non concerne solo la fase patologica, ma riguarda anzitutto quella fisiologica (e, quindi, tutta la vita coniugale). D'altronde, non pare opportuno ritenere, anche analizzando il contesto socio-economico e culturale della realtà italiana, specie in raffronto ai Paesi del Nord Europa, che dal principio di autoresponsabilità possa derivare la conseguenza di una «radicale cesura» nei rapporti coniugali³⁵, che verrebbero del tutto meno, anche a livello economico, con il divorzio, sicché all'assegno post matrimoniale sarebbe riconosciuto un carattere del tutto eccezionale. È vero, invece, che proprio dall'autoresponsabilità, inscindibilmente legata all'uguaglianza ed alla solidarietà familiare, deriva necessariamente una funzione dell'assegno divorzile diretta a riflettere una «prosecuzione dell'assunzione dei diritti e doveri matrimoniali (..) dalla quale deriva un obbligo, di fonte legale, reciproco, di consentire o agevolare il coniuge non indipendente nel passaggio ad uno stato di autosufficienza»³⁶.

Indubbiamente l'interpretazione giurisprudenziale ha, dagli anni '90 in poi, estremizzato ed eccessivamente accentuato il ruolo della solidarietà postconiugale, di

³² Cfr. M.G. Cubeddu, *Solidarietà*, cit., p. 162.

³³ Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, cit., c. 1848.

³⁴ Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, cit., c. 1847.

³⁵ Questa era peraltro una delle più incisive critiche, da parte della dottrina, alla sentenza n. 11504/2017 della Suprema Corte, a cui si rimproverava principalmente il fatto di considerare, *ex abrupto*, con il divorzio, i due coniugi come «persone singole», prive di un passato condiviso, così disperdendo «la dimensione storica e solidale della loro vita familiare precedente», nonostante lo stesso art. 5, comma 6, l. div., derivi comunque da quel passato: così, G. Casaburi, *Tenore*, cit., c. 1890; E. Quadri, *I coniugi*, cit., p. 887 ss.

³⁶ Così, testualmente, M.G. Cubeddu, *Solidarietà*, cit., p. 169-170.

fatto impedendo la piena realizzazione del principio di autoresponsabilità nel senso indicato, per un *favor* spesso un po' troppo marcato nei confronti del coniuge debole³⁷. Ciò non autorizza però a passare, per così dire, «da un eccesso all'altro», favorendo ora un sistema basato sulla mera verifica della sussistenza o meno di un'autosufficienza economica del coniuge debole, che possa drasticamente cancellare tutta la storia familiare, azzerando le scelte concordate, i sacrifici, e negando l'esistenza stessa della solidarietà postconiugale. In Italia non vi è, del resto, un sistema di sicurezza sociale (oltre ad un mercato del lavoro) paragonabile a quello degli Stati nordeuropei³⁸, che ha permesso concretamente al coniuge più debole di trovare quel tipo di assistenza, che gli consenta di recuperare in brevissimo tempo la propria totale indipendenza e possa giustificare il venir meno di qualsiasi legame economico tra gli ex coniugi, con lo scioglimento della comunione di vita. Né, peraltro, il sistema tedesco, che ha posto l'autoresponsabilità ad esplicito fondamento dell'istituto dell'assegno divorzile, ha «azzerato» la solidarietà postconiugale, che resta invece presente laddove sia opportuna, oltre che necessaria³⁹.

Da ciò derivano rilevanti conseguenze applicative: l'interpretazione «restrittiva» dell'autoresponsabilità, quale autosufficienza economica del tutto slegata dalla solidarietà⁴⁰, comporta l'identificazione della natura dell'assegno di divorzio come «meramente assistenziale», quale «strumento per la sopravvivenza», o meglio per

³⁷ M.G. Cubeddu, *Solidarietà*, cit., p. 171; l'a. indica anche le varie cause che hanno ostacolato o impedito la piena attuazione del principio di autoresponsabilità nella fase della crisi coniugale. Esse sono rappresentate, anzitutto, dall'«incerta configurazione dei presupposti degli oneri contributivi a seguito di separazione e divorzio», oltre che dalla «difficoltà» di configurare come un vero e proprio dovere giuridico quello di provvedere al proprio mantenimento; inoltre, un peso di un certo rilievo è rappresentato anche dalle problematiche applicative in ambito di corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, oltre che dalla diffidenza in materia di accordi in vista del divorzio (p. 165). Di *favor legislativo* nei confronti del coniuge beneficiario dell'assegno divorzile parla anche, in senso critico, S. Patti, *Solidarietà*, cit., p. 284, sottolineando la differenza esistente, sotto questo profilo, tra il sistema italiano e quello degli altri Paesi europei.

³⁸ S. Patti, *Solidarietà*, cit., p. 277; similmente, W. Pintens, *La famiglia e il diritto in Europa: sviluppi e prospettive*, in S. Patti, M.G. Cubeddu, *Introduzione*, cit., p. 97, sottolinea che il diverso grado di sviluppo del sistema di sicurezza sociale e di politiche di assistenza alle donne, in quanto madri lavoratrici (che, ad esempio, prevedano la possibilità di utilizzare asili o *day-care centers*), aumenta le differenze tra Stati europei, soprattutto in materia di assegno di divorzio, perché proprio nella gestione della crisi del rapporto coniugale «rivestono un ruolo importante i fattori menzionati».

³⁹ Cfr. S. Patti, *Solidarietà*, cit., p. 279; Id., *Assegno di divorzio*, cit., c. 2710; Id., *Crisi*, cit., p. 29; M. Sesta, *L'assegno*, cit., p. 13.

⁴⁰ Tale interpretazione non sembra condivisibile, in quanto, come si è sottolineato, l'autoresponsabilità è legata inscindibilmente all'uguaglianza ed alla parità dei ruoli, dal momento che «la libertà di scegliere e di determinarsi è eziologicamente condizionata dalla possibilità concreta di esercitare» i propri diritti: così, correttamente, Cass. SS. UU., 11 luglio 2018, n. 18287, cit., c. 1847. In dottrina, cfr. A. Cordiano, *Il principio*, cit., p. 95, la quale rileva che l'autosufficienza è una *species* del più ampio *genus* dell'autoresponsabilità, sicché essa non può che portare a misure di tipo assistenziale, generalmente limitate quantitativamente e temporalmente. Tuttavia, se è vero che tale principio può spingere le parti ad una maggiore «responsabilizzazione», ciò non può determinare il completo stravolgimento del «fondamento solidaristico», caratteristico degli istituti matrimoniali, anche durante la fase patologica del rapporto.

l'«esistenza dignitosa» del soggetto. Conseguentemente, qualora le Sezioni Unite avessero condiviso tale qualificazione dell'assegno post matrimoniale, si sarebbe verosimilmente ancor più irrigidita la tradizionale impostazione in merito alla (in)validità dei patti in vista del divorzio, oltre al fatto che, come correttamente rilevato in dottrina, si sarebbe notevolmente ridotto l'interesse pratico delle parti a porre in essere tale tipo di pattuizioni⁴¹, in considerazione della drastica riduzione della misura dell'assegno, derivante dall'applicazione dei criteri della sentenza «Lamorgese». Quest'ultima ha avuto, però, l'indiscutibile pregio di aver posto l'accento sul principio di autoresponsabilità, di fatto «aprendo la strada» all'approfondimento delle Sezioni Unite, che hanno potuto rivedere ed attualizzare la natura dell'assegno di divorzio, anche in modo più armonico rispetto a soluzioni adottate in altri Paesi europei.

La natura composita e prevalentemente compensativa dell'assegno, a sua volta, dovrebbe realisticamente costituire un «battistrada» per il riconoscimento della validità dei patti in vista del divorzio⁴²: se i coniugi, fin dal primo momento della loro convivenza, possono – anzi, debbono – gestire il ménage familiare con libertà ed autodeterminazione, assumendosi quindi la piena responsabilità delle scelte effettuate, essi sono senz'altro perfettamente in grado di stipulare accordi, diretti a regolare la vita matrimoniale nel suo complesso, sia in relazione alla fase fisiologica che a quella patologica. Autoresponsabilità⁴³ significa consapevolezza delle scelte, effettuate concordemente e a fini collaborativi e contributivi⁴⁴: il che implica, come conseguenza immediata e diretta, la piena disponibilità di ogni rapporto patrimoniale nel corso di tutta la durata del consorzio coniugale, sempre ovviamente nei limiti indicati dalla legge.

⁴¹ Cfr. V. Barba, *Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto vigente*, in *Giustiziacivile.com*, *Approfondimento* del 27 novembre 2017, p. 25.

⁴² Cfr. C. Rimini, *Funzione compensativa*, cit., p. 1045 ss.; A. Gorgoni, *Accordi in funzione del divorzio tra autonomia e limiti*, in *Persona e mercato.it*, 2018, p. 244 ss.; A. Fusaro, *La sentenza*, cit., p. 1035-1036; C. Benanti, *La funzione*, cit., p. 591; E. Al Mureden, *L'assegno*, cit., p. 1026; E. Quadri, *Il superamento*, cit., p. 979.

⁴³ Sul principio di autoresponsabilità, in dottrina, in relazione al diritto di famiglia, anche se per aspetti differenti rispetto a quelli in trattazione, cfr. E. Al Mureden, *Il «diritto a formare una seconda famiglia» tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di «autoresponsabilità»*, in *Fam. e dir.*, 2014, p. 1043 ss.; F.R. Fantetti, *Il principio di autoresponsabilità prevale sull'addebito nel procedimento di separazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 897 ss.; S. Patti, *Obbligo di mantenimento: nuove tendenze*, *ivi*, 2008, p. 392 ss.

⁴⁴ Non a caso, molto opportunamente, M.G. Cubeddu, *Solidarietà*, cit., p. 156, rileva che la regola dell'accordo nella gestione della famiglia ha consentito il passaggio dal sistema del «mantenimento» a quello della «contribuzione» e, conseguentemente, l'affermazione del principio di autoresponsabilità, «rispetto alla quale il principio di solidarietà opera in via sussidiaria». Infatti, essendo gli interessi del singolo membro della famiglia interconnessi a quelli degli altri suoi componenti, in un'ottica collettiva ed unitaria, oltre che meramente individualista, il dovere di contribuzione solidale riemerge automaticamente, laddove uno dei coniugi sia privo di un reddito e quindi non sia economicamente autosufficiente.